INTESE E POSIZIONI DOMINANTI

(Articoli 85 a 90 del Trattato che istituisce la C.E.E.)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1965

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del Trattato (IV/A-22491 « Maison Jallatte S. A. — Hans Voss KG » « Maison Jallatte S. A. — S. A. Ets Vandeputte »)

(I testi in lingua francese, tedesca ed olandese sono i soli facenti fede)

(66/5/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 85,

Visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 6 e 8,

Vista la notifica del 19 febbraio 1963, effettuata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17 dall'impresa Maison Jallatte S.A., Nîmes, Francia, dei due accordi stipulati rispettivamente fra l'impresa notificante e

— l'impresa Hans Voss KG, Weden über Braunschweig, Germania, da una parte,

— l'impresa S.A. Ets Vandeputte, Boechout (Lier); Belgio, dall'altra,

Visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 17,

I

1. Considerando che le disposizioni principali dell'accordo fra l'impresa Maison Jallatte S.A. (« Maison Jallatte ») e l'impresa Hans Voss KG (« Hans Voss»), quali risultano dal contratto stipulato il 26 ottobre 1962 e dai chiarimenti dati al riguardo dalla Maison Jallatte nella lettera del 29 luglio 1964, sono le seguenti :

la Maison Jallatte accorda a Hans Voss l'importazione e la distribuzione esclusiva in Germania, inclusa Berlin/ovest ed esclusa la Sarre, delle calzature di sicurezza da essa fabbricate ;

a Hans Voss che si incarica, tramite la propria rete di rappresentanti, della vendita delle calzature di sicurezza fabbricate dalla Maison Jallatte, quest'ultima trasferisce tutti i vecchi clienti nella zona sopra citata ;

Hans Voss costituisce un deposito di calzature di sicurezza che resta di sua proprietà e decide liberamente se una ordinazione debba essere eseguita a partire da tale deposito oppure direttamente dalla fabbrica della Maison Jallatte ;

in entrambi i casi le forniture sono fatturate a Hans Voss a prezzi calcolati franco domicilio, non sdoganati ;

i prezzi di vendita ai clienti sono liberamente stabiliti da Hans Voss ;

Considerando, altresí, che l'accordo non prevede alcuna clausola di divieto d'esportazione ; che, inoltre, la Maison Jallatte ha precisato che tutti i suoi clienti diretti sono liberi di scegliere le ulteriori destinazioni delle merci da essi acquistate ;

2. Considerando, d'altra parte, che le disposizioni principali dell'accordo stipulato il 5 dicembre 1962 fra l'impresa Maison Jallatte S.A. (« Maison Jallatte ») e l'impresa S.A. Ets Vandeputte (« Vandeputte ») sono le seguenti :

la Maison Jallatte accorda a Vandeputte la rappresentanza e la distribuzione esclusiva in Belgio delle calzature di sicurezza da essa fabbricate ;

la Maison Jallatte si impegna, per gli articoli dedotti nel contratto, a fare offerte a clienti belgi o forniture in Belgio soltanto tramite Vandeputte ;

quest'ultima, da parte sua, s'impegna a non offrire né vendere, per tutta la durata dell'accordo,

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

articoli simili a quelli fabbricati dalla Maison Jallatte ;

Vandeputte deve, inoltre, costituire per i principali modelli di calzature di sicurezza fabbricati dalla Maison Jallatte un deposito che resta di sua proprietà ; le forniture alla clientela sono effettuate a partire da questo deposito ;

i prezzi di vendita ai clienti sono liberamente stabiliti da Vandeputte ;

Considerando, altresí, che l'accordo non prevede alcuna clausola di divieto d'esportazione ; che, d'altra parte, la Maison Jallatte ha precisato che tutti i suoi clienti diretti sono liberi di scegliere le ulteriori destinazioni delle merci da essi acquistate ;

II

Considerando che l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato dispone che sono incompatibili col mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

1. Considerando che i due accordi in questione sono stati stipulati fra imprese e che in base ad essi la Maison Jallatte si è impegnata a fornire i propri prodotti nelle zone stabilite dai contratti soltanto a Hans Voss ed a Vandeputte, impedendo pertanto ad ogni altra impresa sita in queste zone, diversa dai due concessionari, di acquistare direttamente i prodotti della Maison Jallatte ;

Considerando che articoli comparabili a quelli della Maison Jallatte possono entrare e circolano nei mercati considerati e che, pertanto, la concorrenza può operare nella fase della produzione ; che, tuttavia, per gli articoli in questione, i prodotti dei diversi fabbricanti sono individuati mediante le loro caratteristiche particolari ; che l'individuazione, messa in risalto da un marchio, permette agli utilizzatori di manifestare le loro preferenze ; che, per tale motivo, la concorrenza nella fase della distribuzione degli articoli muniti dello stesso marchio riveste particolare importanza ; che, in tali condizioni, dal fatto che soltanto i due concessionari esclusivi possano rifornirsi direttamente presso la Maison Jallatte deriva, oltre alla restrizione della libertà delle parti, una modifica percettibile della posizione dei terzi, in particolare dei commercianti, diversi dai due concessionari esclusivi, che intendano importare i prodotti dedotti nel contratto ;

Considerando che non solo l'esclusiva accordata dal concedente è già di per sé sufficiente per costituire una restrizione del gioco della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, ma l'accordo stipulato fra la Maison Jallatte e Vandeputte contiene una clausola d'esclusiva d'acquisto che vieta al concessionario di porre in commercio prodotti simili di altre marche ; che questa clausola rende meno facile l'accesso al mercato belga di altri fabbricanti di calzature di sicurezza tenuto conto del fatto che la commercializzazione di questo prodotto esige speciali conoscenze di carattere tecnico e che ciò comporta una certa limitazione del numero dei commercianti che possono incaricarsene ;

Considerando che, di conseguenza, i due accordi hanno principalmente per oggetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 ;

2. Considerando che i due accordi conclusi dalla Maison Jallatte determinano le condizioni d'importazione dalla Francia in Germania ed in Belgio dei prodotti del fabbricante ; che, per tale motivo, il commercio fra Stati membri si sviluppa in condizioni diverse da quelle che si sarebbero avute senza tali restrizioni percettibili della concorrenza, il cui influsso su tale commercio riveste una certa importanza ; che, pertanto, gli accordi in questione possono pregiudicare il commercio fra Stati membri ;

3. Considerando che, di conseguenza, tali accordi rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1.

III

Considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili ad ogni accordo fra imprese che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico e economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi ;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

1. Considerando che l'esistenza di concessionari esclusivi incaricati dell'importazione permette al fabbricante una commercializzazione meno complessa di quella che risulterebbe dalla molteplicità di contatti con numerosi commercianti stranieri e che essa facilita, inoltre, l'informazione e l'assistenza tecnica date, od anche ricevute, dal fabbricante ;

tecnica date, od anche ricevute, dal fabbricante ; che la concentrazione della vendita presso una sola impresa per ciascun mercato permette al concedente d'avere una migliore veduta d'insieme di tali mercati e, di conseguenza, d'adattarvisi più facilmente ; che, d'altro canto, l'esclusiva d'acquisto prevista nell'accordo stipulato tra la Maison Jallatte e Vandeputte induce il concessionario esclusivo a svolgere in modo più efficace la propria attività commerciale nel campo delle calzature di sicurezza ;

Considerando, d'altra parte, che dal sistema di vendita creato dalla Maison Jallatte derivano anche altri vantaggi per la distribuzione ; infatti, l'esistenza di concessionari esclusivi, consentendo di superare meglio le difficoltà derivanti dalle distanze e dalle differenze linguistiche, giuridiche, ecc. tra il paese di fabbricazione e quelli di distribuzione, fa sí che i prodotti dedotti nel contratto siano offerti sui mercati tedesco e belga con maggiore regolarità e facilità ;

Considerando che i fatti e gli apprezzamenti che precedono permettono di concludere che, tenuta presente la situazione che si avrebbe senza gli accordi di concessione esclusiva notificati dalla Maison Jallatte, tali accordi consentono di migliorare la distribuzione ; che, di conseguenza, la prima condizione dell'articolo 85, paragrafo 3, è soddisfatta ;

2. Considerando che gli utilizzatori beneficiano dei suddetti miglioramenti perché possono disporre con maggior facilità di prodotti di fabbricazione estera di rapida consegna ;

Considerando, inoltre, che questi miglioramenti della distribuzione sono atti a suscitare un aumento della domanda dei prodotti in concessione e dunque un corrispondente aumento della produzione ed una migliore ripartizione delle spese fisse del fabbricante, come confermano le statistiche di vendita attualmente conosciute ; che le imprese Hans Voss e Vandeputte, essendo già ben introdotte l'una sul mercato delle calzature da lavoro e di sicurezza e l'altra su quella del materiale di protezione in genere, non hanno dovuto assumersi notevoli spese speciali d'installazione per la commercializzazione delle calzature di sicurezza e sono state in grado di effettuare una migliore ripartizione delle spese fisse ; che le due circostanze che precedono hanno permesso tanto al fabbricante quanto ai due concessionari esclusivi di migliorare i loro costi e di farne beneficiare in parte gli utilizzatori ;

Considerando che la possibilità d'importazione da parte di altre imprese che acquistino i prodotti in questione da un intermediario situato fuori della zona di concessione costituisce un elemento preventivo che tende a conservare l'equilibrio dei prezzi di vendita ; che, inoltre, sui mercati tedesco e belga delle calzature di sicurezza esiste una concorrenza effettiva che esercita un'influenza reale sul livello dei prezzi trattandosi di articoli che sono, in una certa misura, sostituibili ed i cui acquirenti sono in grado di paragonare le qualità ed i prezzi rispettivi ; che, d'altra parte, la Commissione non ha conoscenza di elementi che indichino l'esistenza di una disparità anormale fra i prezzi praticati nei tre paesi nei quali i contraenti hanno la loro sede ;

Considerando che i suddetti vantaggi di cui beneficiano gli utilizzatori rappresentano per costoro un'equa partecipazione all'utile risultante dagli accordi notificati dalla Maison Jallatte, tenuto conto del carattere limitato delle restrizioni di concorrenza che tali accordi comportano ;

3. Considerando che le restrizioni contenute nei due accordi e derivanti dalle clausole d'esclusiva di vendita consistono nell'obbligo della Maison Jallatte di vendere i prodotti dedotti nel contratto in Germania soltanto a Hans Voss ed in Belgio soltanto a Vandeputte ; che, in particolare, la Maison Jallatte non si è impegnata ad astenersi dall'effettuare forniture indirette nelle zone assegnate per contratto ed il suo sistema di distribuzione non impedisce alle imprese terze con sede in tali zone d'acquistare i detti prodotti da imprese diverse dai concessionari ; che i contraenti non hanno cercato di ottenere una protezione territoriale assoluta impedendo con altri mezzi l'importazione parallela ;

Considerando che i vantaggi menzionati al n. 1 hanno potuto essere ottenuti solo mediante queste restrizioni della concorrenza, con l'attribuzione cioè di concessioni esclusive che possono pertanto essere considerate attualmente come indispensabili per conseguire i vantaggi stessi ; che gli elementi di fatto a conoscenza della Commissione permettono di escludere che, nel caso in esame, il miglioramento della distribuzione possa essere meglio realizzato mediante altri sistemi di vendita ;

Considerando che la restrizione supplementare contenuta nell'accordo stipulato fra la Maison Jallatte e Vandeputte, in base alla quale il concessionario si obbliga a non vendere calzature di sicurezza diverse da quelle della Maison Jallatte, è anch'essa indispensabile per realizzare una commercializzazione più efficace delle calzature di sicurezza della Maison Jallatte ossia affinchè, data la situazione del mercato e le posizioni che i contraenti vi occupano, il concessionario esclusivo concentri i propri sforzi sulla vendita delle calzature di sicurezza di detta marca ;

Considerando, pertanto, che alle imprese interessate non è imposta alcuna restrizione che non sia indispensabile per raggiungere gli obbiettivi di cui all'articolo 85, paragrafo 3 ;

4. Considerando che i prodotti della Maison Jallatte si trovano in concorrenza diretta con prodotti comparabili posti in vendita in Germania ed in Belgio da altre imprese ; che, malgrado l'esclusiva d'acquisto presso la Maison Jallatte imposta al concessionario Vandeputte, l'accesso al mercato belga, ivi compresa la scelta di concessionari esclusivi, resta possibile per altri fabbricanti ; che, inoltre, né Hans Voss né Vandeputte, in quanto concessionari esclusivi, beneficiano di una protezione territoriale assoluta ; che i due accordi non danno quindi alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

5. Considerando che, di conseguenza, le condizioni per una decisione d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, sono soddisfatte.

IV

1. Considerando che la retroattività della decisione al 19 febbraio 1963, data di ricezione della notifica dei due accordi, si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ;

2. Considerando che la fissazione della durata di validità della decisione si basa sull'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ; che, nel fissare tale durata, è lecito supporre che la situazione di fatto che ha motivato la decisione non subirà modifiche per un periodo di cinque anni ;

3. Considerando che non si è manifestata alcuna opposizione da parte di terzi in seguito alla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 179 del 7 novembre 1964,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea sono dichiarate inapplicabili, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, all'accordo fra l'impresa Maison Jallatte S.A. e l'impresa Hans Voss KG, quale risulta dal contratto stipulato il 26 ottobre 1962 e dai chiarimenti contenuti nella lettera della Maison Jallatte del 29 luglio 1964, ed all'accordo fra l'impresa Maison Jallatte S.A. e l'impresa S.A. Ets Vandeputte, quale risulta dal contratto stipulato il 5 dicembre 1962.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 19 febbraio 1963 ed è valida fino al 31 dicembre 1970.

Essa è diretta all'impresa Maison Jallatte S.A., Nîmes, Francia, all'impresa Hans Voss KG, Wenden über Braunschweig, Germania, ed all'impresa S.A. Ets Vandeputte, Boechout (Lier), Belgio.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN